

Integrazione e/o modifica del Regolamento di Istituto, adottata ai sensi della circolare MIM n. 3392 del 16 Giugno 2025, in tema di “Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.”.

(delibera nr. 10 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2025; delibera nr. 1 del Consiglio d'Istituto del 10 settembre 2025)

Premessa

Il divieto generalizzato dell'impiego dello smartphone, disposto dalla Circolare del MIM, si inserisce tra le misure finalizzate ad assicurare il benessere psicofisico e la crescita degli studenti, che la scuola è chiamata ad adottare.

La Circolare, facente seguito alla Nota Ministeriale n. 5274 del 11/7/2024, è stata emanata alla luce delle evidenze emerse da numerose ricerche scientifiche effettuate da organismi internazionali e nazionali. Tali ricerche hanno infatti accertato gli effetti negativi che un uso eccessivo e non corretto dello smartphone e la dipendenza dai social media possono produrre sulla salute e sul benessere degli adolescenti, oltre che sulle loro prestazioni scolastiche.

La medesima Circolare richiede, quindi, agli Istituti scolastici di provvedere ad aggiornare i rispettivi regolamenti e patti di corresponsabilità educativa, prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici, nonché di adottare specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero trasgredire tale divieto.

L'individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto viene rimessa all'autonomia di ciascun Istituto, analogamente all'individuazione di specifiche sanzioni disciplinari per i contravventori.

In osservanza della citata Circolare ministeriale, l'I.P.S.EO.A.S.C. “G. De Carolis” di Spoleto provvede, pertanto, ad introdurre il divieto di utilizzo dello smartphone in orario scolastico anche a fini didattici, ad integrazione e modifica del vigente Regolamento d'Istituto.

Disposizioni

Art. 1

E' disposto il divieto di utilizzo del telefono cellulare per gli studenti durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, anche durante gli intervalli.

Il divieto è esteso agli smartwatch e strumenti simili.

I divieti di cui sopra si intendono estesi anche alle esperienze di P.C.T.O. e alle altre esperienze formative e/o professionali, le quali, per loro natura, rientrano nel contesto delle attività lavorative e ne seguono le medesime norme comportamentali.

Per eventuali importanti ed urgenti comunicazioni alla famiglia, lo studente potrà rivolgersi all'amministrazione scolastica. Analogamente, la famiglia che avesse

necessità ed urgenza di comunicare con il proprio figlio in orario scolastico, potrà contattare l'istituto.

Art. 2

Gli studenti dovranno consegnare gli smartphone e strumenti simili, rigorosamente spenti, all'inizio della prima ora di lezione e comunque all'ingresso in aula. I dispositivi verranno depositati nell'apposito contenitore presente in aula e verranno restituiti alla fine dell'ultima ora di lezione.

Nei casi di rientro pomeridiano, gli studenti riconsegneranno i dispositivi suddetti all'inizio della lezione pomeridiana e li riprenderanno al termine delle lezioni.

Il divieto di utilizzo è da intendersi generale, pertanto si estende a tutti gli spazi dell'Istituto, comprese pertinenze, anche durante gli intervalli.

Art. 3

Per i trasgressori saranno adottati provvedimenti disciplinari.

La segnalazione per l'avvio del relativo procedimento può essere fatta da un docente o da qualunque membro del personale, inclusi gli A.T.A..

Qualora la segnalazione provenga da personale non docente, il docente di classe o altro docente di vigilanza provvederà all'inserimento del richiamo (annotazione/nota disciplinare) sul R.E.

Art. 4

A seconda della gravità e/o della reiterazione dei comportamenti, saranno adottate le seguenti sanzioni:

- a. prima segnalazione: Annotazione sul registro elettronico;
- b. seconda segnalazione: Nota disciplinare sul registro elettronico e Ammonizione della DS;
- c. terza segnalazione: avvio del procedimento disciplinare.

Alla terza segnalazione, il Consiglio di Classe potrà deliberare la sospensione da 1 a 2 giorni.

In caso di recidiva, ovvero alla 4^a segnalazione e successive, il Consiglio di Classe potrà deliberare la sospensione fino a 5 giorni.

Qualora il dispositivo sia stato usato dallo studente per riprese audio e/o video, in violazione delle norme sulla privacy e/o ai fini di bullismo/cyberbullismo, le sanzioni saranno maggiori e proporzionate alla gravità del comportamento; potranno inoltre essere comminate già alla prima violazione.

In ogni caso, la trasgressione del divieto di utilizzo di smartphone e di strumenti simili influirà sulla definizione del voto di comportamento.

Art. 5

Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, lo smartphone non sarà consegnato al docente, ma sarà custodito spento a cura del singolo studente.

Nelle suddette circostanze l'uso dello smartphone e strumenti simili sarà consentito esclusivamente al di fuori dei momenti dedicati alle attività legate all'aspetto didattico, sempre nel rispetto del principio di tutela della privacy.

Art. 6

L'uso dello smartphone sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato [PEI] o dal Piano didattico personalizzato [PDP], ovvero per motivate necessità personali documentate, e previamente comunicate, che la scuola dovrà espressamente autorizzare.

Art. 7

Esclusivamente per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalla scuola.

In ogni caso, l'uso di tali devices è consentito unicamente dietro specifica autorizzazione del docente, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante o dal Consiglio di Classe.

Art. 8

In ogni caso, anche nelle fattispecie previste dai precedenti artt. 6 e 7, sarà sanzionato l'uso improprio e/o scorretto dei devices, anche per quanto riguarda sicurezza, rispetto della privacy ed eventuale uso della rete scolastica.

L'Istituto non è responsabile per eventuali danni e/o perdite di dati relativi ai dispositivi personali, la cui custodia e gestione è da ritenersi sempre personale: questo si applica anche a pen drive, hard disk, cloud personali, che devono sempre essere sotto la personale custodia del proprietario.

Art. 9

Eventuali ulteriori specifiche organizzative verranno disposte a cura della Dirigente Scolastica con apposita Circolare.

Art. 10

Il ruolo della scuola in tema di educazione digitale non si esaurisce nella definizione e applicazione delle disposizioni di cui sopra; l'Istituto, in continuità con le proprie politiche educative, infatti, rafforza le azioni finalizzate a educare all'uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli altri strumenti digitali. Notevole attenzione andrà anche dedicata alle tematiche connesse alla diffusione dell'Intelligenza Artificiale, ivi inclusi i suoi impieghi nelle attività didattiche e nei processi di apprendimento, al fine di promuoverne un uso efficace. Per tali finalità, occorre fare particolare riferimento a quanto disposto dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183 nonché alle recenti Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni Scolastiche, allegate al DM 166 del 09/08/2025.